

REGOLAMENTO (CEE) N. 2676/70 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1970

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2067/70⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2067/70 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 10. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 229 del 16. 10. 1970, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 4 gennaio 1971 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

[illegible]

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
		Peso netto
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori : aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	24,191 30,240 37,800 43,237
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : C. altre : I. della specie bovina domestica : a) carni : 1. non disossate 2. disossate	 37,800 43,237

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.